

Direzione Competitività territoriale della Toscana e Autorità di Gestione
Autorità di Gestione del POR FESR
Via Luca Giordano, 13 - 50132 Firenze
Tel. + 39/055438.3614 Fax + 39/055438.5249
autoritagedestione@regione.toscana.it

**DICHIARAZIONE IN MATERIA DI CONFLITTO DI INTERESSE
PR FESR Regione Toscana 2021-2027**

Il sottoscritto/a PAMELA SALVATORE nato/a a PESCIA PT il
31/05/1985 residente a ALTOPASCIO Prov. LU in
Via/Piazza LOC. TONINI n° 6

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei e nello specifico l'articolo 11 "Norme che disciplinano la procedura del comitato di sorveglianza";

Vista la Comunicazione della Commissione "Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del regolamento finanziario (2021/C 121/01)";

Al fine di soddisfare tale richiesta,

DICHIARA

(ai sensi dell'art. 47ⁱ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76ⁱ del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi)

☒ di non ricoprire cariche dirigenziali in organismi (diversi da Regione Toscana) direttamente fruitori di interventi cofinanziati dal FESR e/o di non avere rapporti di lavoro o di consulenza con essi;


☐ di ricoprire cariche dirigenziali in organismi (diversi da Regione Toscana) direttamente fruitori di interventi cofinanziati dal FESR e/o di avere rapporti di lavoro o di consulenza con essi, ed in particolare di essere _____ dell'organismo _____.

Il sottoscritto si impegna ad informare quanto prima l'Autorità di Gestione del FESR Regione Toscana 2021-2027 di qualsiasi situazione che costituisca un conflitto di interessi o che possa condurre ad un conflitto di interessi.

(luogo, data)

Lucca, 09/12/2025

Il Dichiarante



La dichiarazione è sottoscritta ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

ⁱ Articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

ⁱ Articolo 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. La sanzione ordinariamente prevista dal codice penale è aumentata da un terzo alla metà.
2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.